

APPENDICE 5.2

APPENDICE 5-2 - Legenda della checklist della fauna

HABI: Direttiva 92/43/CEE del 21.05.1992 (G.U. CEE N. L 206/7 25.07.1992).(Direttiva Habitat).

Allegato II. Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Segnata 2. Specie prioritaria. Segnata *

Allegato IV. Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono protezione rigorosa. Segnata 4.

Allegato V. Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione. Segnata 5.

WASH: Regolamento (CEE) N. 197/90 della Commissione del 17.01.1990 che modifica il Regolamento (CEE) N. 3626/82 del Consiglio relativo all'applicazione nella Comunità della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione.(G.U.CEE 31.01.90)(Convenzione di Washington: CITES)

Appendice I: specie il cui commercio è vietato. Segnata 1.

Appendice II: specie il cui commercio è regolamentato. Segnata 2.

Modificate come deciso nel corso della 12a Conferenza delle Parti, Fort Lauderdale, USA.

e inoltre:

Allegato C: Elenco delle specie oggetto di un trattamento specifico da parte della Comunità.

Allegato C1: Gli esemplari delle specie qui elencate sono considerati come esemplari delle specie elencate nell'Appendice I della Convenzione. Segnata C1

Allegato C2: L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie qui elencate è subordinata ad una licenza di importazione a norma dell'Art. 10 par.1 lettera b) del Regolamento (CEE) N. 3626/82 (G.U. CEE 31.12.82). Segnata C2.

BER: Convenzione per la conservazione della fauna e flora selvatica europea e dei loro habitat.

(Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats). Council of Europe (Convenzione di Berna).

Appendice I: Specie vegetali strettamente protette.

Appendice II: Specie animali strettamente protette (protezione dell'habitat).

Segnate 2

Appendix III: Specie Protette. Segnate 3.

X: Specie segnalate dai gruppi di esperti che necessiterebbero di speciali misure per la conservazione dell'habitat. Segnate *.

BON: Convenzione per la conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica adottata a Bonn il 23 Giugno 1979. Legge 25 Gennaio 1983, n.42 (Suppl. G.U. 28.02.1983, n.48). (Convenzione di Bonn).

Allegato 1: specie minacciate, per le quali gli Stati contraenti si impegnano a conservare e, dove possibile e appropriato, ripristinare l'habitat; prevenire, eliminare o minimizzare gli effetti negativi degli ostacoli alla migrazione; prevenire, ridurre o controllare gli effetti nocivi derivanti dall'introduzione di specie esotiche.

Allegato 2: specie migratorie il cui stato di conservazione è insoddisfacente e per le quali gli Stati contraenti si impegnano a stipulare accordi internazionali atti a migliorarne le condizioni.

D.U. = Direttiva 79/409 CEE del 2 Aprile 1979, modificata con la Direttiva 91/244 CEE del 6 Marzo 1991 e con la Direttiva 94/24/CE dell'8 Giugno 1994. (Direttiva Uccelli).

Allegato I: specie per le quali sono previste misure speciali di conservazione dell'habitat e l'istituzione di **Zone di Protezione Speciale**. Ne è vietata la caccia, la cattura, la vendita e la raccolta delle uova. Segnato 1.

Allegato II/1: specie cacciabili. Segnato 2a.

Allegato II/2: specie cacciabili solo se menzionate nella legislazione nazionale. Segnato 2b (specie cacciabili in Italia: seguite da ^).

Allegato III/1: specie per le quali sono permesse le attività di cui all'Art. 6.1 cioè la caccia, cattura, vendita e raccolta delle uova. Segnato 3a.

Allegato III/2: come per l'All. 3a, ma a discrezione degli Stati membri e con le limitazioni da essi previste, dopo consultazione con la Commissione. Segnato 3b.

Le specie elencate che non portano indicazioni, sono specie migratorie che visitano regolarmente il territorio italiano, e a cui si applicano le forme di conservazione previste all'Art. 4.2 (protezione delle aree di riproduzione, muta e svernamento, con particolare riguardo alle zone umide).

Per l'Italia le aree geografiche sono state indicate come segue: It: specie stanziale o migratoria rinvenibile in modo non sporadico o occasionale in tutta Italia. N: specie presente solo a Nord della Toscana. S: specie presente nell'Italia appenninica. I: specie presente in Sardegna. T: specie presente in Sicilia.

Fenologia: nel caso degli dei Cheloni marini e degli Uccelli sono indicate con **m** le specie migratorie che non nidificano sul suolo italiano; con **n** le specie migratorie che vi nidificano; con **s** quelle stanziali. Ciò è stato indicato in modo differenziale per ogni area geografica, come sopra riportato.